II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1017 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2020

che istituisce massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2020 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

(2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2020 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.

(3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2020 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

(4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2020, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2020 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

(5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2020 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2020 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.

(7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2020 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

(8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2020, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2020 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(9) Conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, nel Regno Unito per l'anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013 applicabile nell'anno 2020. Per tale motivo, nel regolamento non è necessario stabilire il massimale per il 2020 per il Regno Unito.

(10) Per quanto riguarda il 2020, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1º gennaio 2020. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2020 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I massimali nazionali annui per il 2020 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

2. I massimali nazionali annui per il 2020 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

3. I massimali nazionali annui per il 2020 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

4. I massimali nazionali annui per il 2020 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

5. I massimali nazionali annui per il 2020 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.

6. I massimali nazionali annui per il 2020 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

7. Gli importi massimi per il 2020 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

8. I massimali nazionali annui per il 2020 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

I. **Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Belgio	211 289
Danimarca	530 782
Germania	2 941 232
Irlanda	825 611
Grecia	1 091 170
Spagna	2 845 377
Francia	3 025 958
Croazia	149 768
Italia	2 118 140
Lussemburgo	22 741
Malta	650
Paesi Bassi	459 920
Austria	470 383
Portogallo	279 562
Slovenia	75 223
Finlandia	262 840
Svezia	399 568

II. **Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Bulgaria	379 289
Cechia	478 299
Estonia	110 920
Cipro	29 643
Lettonia	160 460
Lituania	200 349
Ungheria	727 048
Polonia	1 553 589
Romania	974 939
Slovacchia	221 593

III. **Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Belgio	46 100
Bulgaria	55 900
Germania	330 210
Francia	687 718
Croazia	33 208
Lituania	77 554
Polonia	281 452
Portogallo	23 050
Romania	104 163

IV. **Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Belgio	144 557
Bulgaria	238 888
Cechia	261 843
Danimarca	245 627
Germania	1 415 187
Estonia	50 810
Irlanda	363 320
Grecia	550 385
Spagna	1 468 030
Francia	2 063 154
Croazia	99 624
Italia	1 111 301
Cipro	14 593
Lettonia	90 826
Lituania	155 108
Lussemburgo	10 030
Ungheria	399 476
Malta	1 573
Paesi Bassi	198 261
Austria	207 521

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Polonia	1 017 297
Portogallo	179 807
Romania	570 959
Slovenia	40 283
Slovacchia	118 316
Finlandia	157 389
Svezia	209 930

V. **Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Danimarca	2 657
Slovenia	2 122

VI. **Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Belgio	9 095
Bulgaria	2 771
Cechia	1 746
Danimarca	15 556
Germania	47 173
Estonia	1 321
Irlanda	24 221
Grecia	36 692
Spagna	97 869
Francia	68 772
Croazia	6 642
Italia	74 087
Cipro	686
Lettonia	6 055
Lituania	6 463
Lussemburgo	501
Ungheria	5 326

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Malta	21
Paesi Bassi	13 217
Austria	13 835
Polonia	33 910
Portogallo	11 987
Romania	20 547
Slovenia	2 014
Slovacchia	1 706
Finlandia	5 246
Svezia	13 995

VII. **Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Belgio	9 637
Bulgaria	15 926
Cechia	17 456
Danimarca	16 375
Germania	94 346
Estonia	3 387
Irlanda	24 221
Grecia	36 692
Spagna	97 869
Francia	137 544
Croazia	6 642
Italia	74 087
Cipro	973
Lettonia	6 055
Lituania	10 341
Lussemburgo	669
Ungheria	26 632
Malta	105
Paesi Bassi	13 217
Austria	13 835
Polonia	67 820
Portogallo	11 987

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Romania	38 064
Slovenia	2 686
Slovacchia	7 888
Finlandia	10 493
Svezia	13 995

VIII. **Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2020
Belgio	80 935
Bulgaria	119 444
Cechia	130 921
Danimarca	24 135
Estonia	6 315
Irlanda	3 000
Grecia	182 056
Spagna	584 919
Francia	1 031 577
Croazia	49 812
Italia	478 600
Cipro	3 891
Lettonia	45 413
Lituania	77 554
Lussemburgo	160
Ungheria	199 738
Malta	3 000
Paesi Bassi	3 350
Austria	14 526
Polonia	504 743
Portogallo	117 535
Romania	272 554
Slovenia	17 456
Slovacchia	59 120
Finlandia	102 828
Svezia	90 970